

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il rischio paese e il rischio imposta patrimoniale drena liquidità all'estero: tra conti e holding

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

IL QUADRO RW 2020: COMPILAZIONE E CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In questi periodi diversi soggetti percepiscono nell'Italia un forte **rischio Paese** e manifestano interesse a **posizionare i propri investimenti all'estero**. Si tratta – si badi – non di disponibilità tenute sotto il materasso ma di **liquidità legittimamente detenuta presso intermediari finanziari italiani**.

È impossibile valutare l'impatto di una imposta patrimoniale sulle varie forme di investimento per due banali ordini di ragione:

- la **patrimoniale non esiste oggi giorno**;
- l'**aspettativa è che non esisterà mai**.

Tali circostanze rendono **ovviamente inutile qualsiasi approfondimento tecnico** su di essa, in quanto si discuterrebbe di un qualcosa che, per l'appunto, non esiste. Ad ogni buon conto, a prescindere dalla questione della patrimoniale, la percezione di un forte rischio Paese porta gli investitori a **drenare liquidità all'estero**.

La prima forma elementare è rappresentata dall'**apertura di un conto corrente in un altro Paese**, ad esempio in Austria o in Svizzera. La **gestione del conto corrente con sola liquidità comporta una non eccessivamente complessa compilazione del quadro RW e la liquidazione dell'Ivafe di 34 euro**.

L'aspetto reddituale dello stesso risulta **sostanzialmente irrilevante** atteso che gli interessi attivi sono pari a **zero**. Ad ogni buon conto ricordiamo, per memoria, che gli **interessi attivi vanno dichiarati nel rigo RM12**.

Si invita ad ogni buon conto a monitorare gli **utili su cambi qualora il conto fosse in valuta**. La

lettera c) ter dell'[articolo 67 Tuir](#), infatti, annovera tra i **redditi imponibili le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di valute estere rivenienti da depositi o conti correnti**. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera **cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente**.

Il **comma 1-ter** prevede che le **plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti** concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la **giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente**, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia **superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui**. La norma fa ancora riferimento alle Lire ma sappiamo che l'importo va convertito in **51.645,69 Euro**.

Forme **più sofisticate di investimento** sono rappresentate dalle società lussemburghesi – proprio loro – le vecchie **Soparfi**. In questo caso, il veicolo estero, oltre a gestire la **liquidità in un mercato particolarmente evoluto come quello lussemburghese**, consente anche di **detenere le partecipazioni del gruppo di famiglia**.

L'utilizzo di una **holding estera comporta una serie di criticità fiscali** che, tuttavia, in molti casi, non rappresentano un elemento ostativo. Oltre alla **compilazione del quadro RW** di cui parlavamo prima, si devono considerare anche altri aspetti più squisitamente fiscali quali la **disciplina del transfer price, la disciplina dell'esterovestizione, la disciplina relativa alle controlled foreign companies**.

La fuga dalla patrimoniale italiana, tuttavia, potrebbe portare **all'applicazione dell'imposta lussemburghese sulla ricchezza, che colpisce nella misura dello 0,5%** (con ammontari minimi per scaglioni) il **patrimonio netto della Soparfi che detiene liquidità ai fini dell'investimento**.

La fiscalità locale estera, tuttavia, **non rappresenta un elemento dissuasore di molti investitori**.